



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 647 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», recante norme generali sui concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Forze armate, e in particolare il comma 1, il quale prevede che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte relativa al reclutamento nei corpi sanitari, sono indicati per ciascuna Forza armata: i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; la composizione delle commissioni esaminatrici;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 14 del 20 maggio 2020 e dal decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2021, e, in particolare, l'articolo 26 che disciplina i requisiti nel regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali;
- VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;
- VISTO l'articolo 2196-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 5 agosto 2022, n. 119, il quale, nel disciplinare il regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevede che, sino all'anno 2033, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali

dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655 del medesimo codice, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata, tra l'altro, limiti di età comunque non superiori a 52 anni e titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla disciplina legislativa sopravvenuta;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Art. 1

Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali - Requisiti

1. L'articolo 26 del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. *Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali - Requisiti* - 1. Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 655, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 2196-bis, comma 1, del medesimo codice, sino al 31 dicembre 2033, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per ciascuna categoria di personale di cui all'articolo 655, comma 1, lettere a), numeri 1), 2), 5) e 5-bis), b) e c), del codice dell'ordinamento militare:

1) non aver superato il 45° anno di età;

2) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2. Restano fermi, per ciascuna categoria di personale di cui al presente articolo, gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 24.»

Art. 2

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, indicato in premessa, è abrogato.

Roma, - 9 MAR 2026

IL MINISTRO

